

**Deliberazione. Giunta Regionale Toscana - n 000388 del 28/03/2000
Gas Tossici: Approvazione Modello Regionale di Patente e Determinazione delle Modalità di Prevenzione delle Domande per il Rilascio e la Revisione delle Patenti di Abilitazione all'Impiego**

in B.U.R.T n. 16 del 28-3 2.000

sommario

ALLEGATO 1 - MODELLO REGIONALE DI PATENTE DI ABILITAZIONE

ALL'IMPIEGO DEI GAS TOSSICI

ALLEGATO 2 Modalità di presentazione della domanda per il rilascio e la revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici.

1. RILASCIO della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici

Elenco della documentazione occorrente per il rilascio della abilitazione all'impiego dei gas tossici.

FAC SIMILE DI DOMANDA PER OTTENERE L'ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI

Elenco della documentazione occorrente per la revisione della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici.

FAC SIMILE DI DOMANDA PER OTTENERE LA REVISIONE DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'impiego dei gas tossici è disciplinato dal Regolamento speciale approvato con RD 9.1.1927 n. 147, emanato in applicazione del TU delle Leggi di Pubblica Sicurezza (RD 6.11.1926, n. 1848) per la tutela della pubblica incolumità;

Considerato che tale normativa prevedeva originariamente la titolarità dell'esercizio delle funzioni localmente da parte del Prefetto, le cui competenze sono state poi trasferite al Medico Provinciale;

Preso atto che l'analisi congiunta del citato regolamento, e della normativa succedutasi negli anni relativamente all'esercizio delle funzioni amministrative nella materia in questione (DPR 14.1.1972 n. 4, DPR 24.7.1977 n. 616, L.23.12.78 n. 833, LR 9.12.79 n. 63, LR 24.5.1980 n. 71, LR 17.10.1983 n.69, LR 27.10.89 n. 69, LR 10.3.1995 n. 27, LR

3.09.1996 n. 74), ha evidenziato due tipi di attribuzioni:

1. al Sindaco competente per territorio, è già stata attribuita l'adozione dei provvedimenti autorizzativi prescrittivi e ordinatori relativi alla utilizzazione di gas tossici, ovvero alla loro custodia e conservazione in magazzini e depositi, previsti dagli artt. 5 e segg. del Regolamento; pertanto attualmente le richieste di autorizzazione, corredate della documentazione indicata dal Regolamento, sono presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio ha sede l'industria del richiedente o in cui sono ubicati i magazzini o depositi di gas tossici;

2. alla Regione, oltre alle competenze più generali di indirizzo e coordinamento in materia di igiene e sanità pubblica nel suo complesso, era specificamente attribuito il rilascio delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici, nonché, la tenuta delle matricole delle persone abilitate e la revisione delle patenti stesse (artt. 34 e 35 del RD 147/27);

Vista la recente LR n. 16 del 22.02.2000 (pubblicata sul BURT n. 8 del 6.03.2000), che attribuisce al Sindaco la competenza al rilascio ed alla revisione delle patenti di abilitazione all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici;

Visto in particolare che, secondo l'art. 4 - comma 2 - della predetta LR "Il Sindaco provvede al rilascio delle patenti di abilitazione all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici di cui all'art. 34 del regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147 ai soggetti richiedenti residenti nel Comune e procede altresì alla revisione delle patenti di cui all'art. 35 del RD 147/27 nel rispetto delle disposizioni ivi contenute";

Preso atto che la citata LR 16/2000, oltre a mantenere a carico della Regione i compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti e medicina legale (art. 2 - comma 1), stabilisce, tra l'altro, a carico della Giunta Regionale la determinazione delle modalità di presentazione della domanda e la relativa documentazione da allegare per il rilascio e la revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici, ed il relativo modello regionale di patente;

Valutati gli allegati elaborati in merito dalla competente struttura del Dipartimento del Diritto alla salute e politiche di solidarietà, Area "Servizi di Prevenzione", a voti unanimi

DELIBERA

- di approvare Il modello regionale di patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici allegato alla presente deliberazione e denominato "Allegato 1";

- di approvare le modalità di presentazione della domanda e la relativa documentazione da allegare per il rilascio e la revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici, contenute nel documento allegato alla presente deliberazione e denominato "Allegato 2";

Il presente provvedimento unitamente agli allegati - soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 41, comma 1 lett. b, della LR 9/95- è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1 della LR 18/96.

ALLEGATO 1 - MODELLO REGIONALE DI PATENTE DI ABILITAZIONE

ALL'IMPIEGO DEI GAS TOSSICI

omissis

ALLEGATO 2 Modalità di presentazione della domanda per il rilascio e la revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici.

1. RILASCIO della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici

Tutti gli operatori che intendono effettuare operazioni relative all'impiego dei gas tossici, devono conseguire l'apposita patente di abilitazione.

Per ottenere il rilascio della patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici, occorre preventivamente conseguire il certificato d'idoneità' superando specifici esami davanti alla Commissione esaminatrice prevista dall'art. 32 del Regolamento speciale approvato con RD 9.1.1927 n. 147. La Commissione esaminatrice ha sede nel capoluogo regionale presso l'Azienda USL n. 10 di Firenze - Dipartimento della Prevenzione - Via di San Salvi n. 12 - 50135 FIRENZE.

A detta Commissione esaminatrice (presso l'Azienda USL n. 10 di Firenze - Dipartimento della Prevenzione - Via di San Salvi n. 12 - 50135 FIRENZE) sono pertanto indirizzate le domande degli aspiranti a conseguire il certificato di idoneità, ai fini del rilascio della patente di abilitazione all'uso dei gas tossici.

Nella domanda deve essere indicato il gas o i gas per il cui uso l'aspirante intende conseguire l'abilitazione.

Dopo un riscontro preliminare dell'istanza, tramite la segreteria della Commissione esaminatrice, le cui funzioni sono svolte dal personale dipendente della Azienda USL n. 10, la Commissione stabilisce il giorno ed il luogo ove dovranno essere sostenuti gli esami dandone comunicazione agli interessati.

Il riscontro preliminare dell'istanza consiste nell'accertamento documentale relativo alla regolarità della domanda e della relativa documentazione comprovante il concorso delle condizioni di idoneità fisica, psichica e morale di ciascun richiedente.

L'irregolarità della domanda pregiudica ai candidati l'ammissione alle prove d'esame.

Il Presidente della Commissione, in seguito all'esito favorevole delle prove d'esame sostenute dai candidati, emette i certificati d'idoneità e li trasmette, unitamente alla documentazione a corredo delle domande, ai Sindaci dei Comuni di residenza dei candidati stessi; conseguentemente i Sindaci rilasciano le patenti di abilitazione. Le patenti di abilitazione saranno predisposte dai Comuni a cui è attribuito il rilascio secondo un unico modello regionale (Allegato 1). Su ogni patente dovrà essere annullata una marca da L.20.000 e dovranno essere indicati il o i gas per i quali viene concessa l'abilitazione all'uso.

Il valore indicato delle marche da bollo (attualmente di L.20.000), dovrà essere aggiornato con le variazioni conseguenti alla applicazione della normativa statale che regola l'imposta di bollo.

Presso ogni Comune è tenuto un registro aggiornato delle persone abilitate alle operazioni concernenti l'impiego dei gas tossici.

I Comuni o i titolari delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici, che hanno interesse ad ottenere informazioni riguardanti il registro delle patenti rilasciate o revisionate prima dell'entrata in vigore della LR n. 16 del 25 febbraio 2000 (pubblicata sul BURT n. 8 del 6.3.2000, possono rivolgersi alla Regione Toscana, Dipartimento del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà - Area "Servizi di Prevenzione" - Via di Novoli n. 26 - 50127 Firenze (telefono 055-4383501 - fax 055-4383127 -posta elettronica m.caciolli@mail.regione.toscana.it)

Elenco della documentazione occorrente per il rilascio della abilitazione all'impiego dei gas tossici.

1. domanda in carta bollata (da L.20.000) indirizzata:

Alla Commissione esaminatrice Gas Tossici c/o Azienda USL n. 10 di Firenze - Dipartimento della Prevenzione-

Via di San Salvi n. 12 - 50135 FIRENZE

La domanda deve essere comprensiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione (cd. autocertificazione) di cui all'art. 2 della L.15/68, con la quale il richiedente dichiara:

la precisa data di nascita;

il titolo di studio conseguito;

di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver riportato condanne penali indicando gli estremi del reato (citare gli articoli del codice penale cui si riferisce la condanna).

di non avere procedimenti penali in corso / ovvero di avere i seguenti procedimenti penali indicandone gli estremi;

2. n. 2 foto formato tessera.

3. n. 1 marca da bollo da L.20.000.

4. certificato medico, rilasciato dal funzionario medico della Azienda USL, dal quale risulti che il richiedente - non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas tossici;

- non presenta segni di intossicazione alcolica e da sostanze stupefacenti;

- ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;

- percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;

- possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (Tavola di Snellen), purché, da un occhio non inferiore a 5/10 (i predetti limiti di visus devono essere raggiunti senza l'ausilio di lenti correttive).

Si allega il fac-simile di domanda per ottenere l'abilitazione all'impiego dei gas tossici.

FAC SIMILE DI DOMANDA PER OTTENERE L'ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI

OMISSIS

2. REVISIONE della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici

Le patenti sono soggette a revisione periodica non superiore a cinque anni, secondo ordinanze stabilite con Decreto del Ministero della Sanità.

In pratica la patente ha una validità di 5 anni e deve essere revisionata, dietro richiesta del titolare, a seguito della emanazione del DM che ne autorizza la revisione (ad es: nell'anno 1999 con DM Sanità 11.1.1999 è stata disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1994).

Il titolare della patente di abilitazione, che intende ottenere la revisione della stessa, rivolge al Sindaco del Comune di residenza apposita istanza corredata delle notizie e dei documenti relativi. Su ogni revisione dovrà essere annullata una marca da L.20.000.

Il valore indicato delle marche da bollo (attualmente di L. 20.000), dovrà essere aggiornato con le variazioni conseguenti alla applicazione della normativa statale che regola l'imposta di bollo.

Agli adempimenti connessi all'apposizione del visto attestante la revisione delle patenti, provvederà il Sindaco del Comune di residenza del richiedente, dopo aver riscontrato preliminarmente la regolarità della domanda e della relativa documentazione comprovante il concorso delle condizioni di idoneità fisica, psichica e morale del richiedente.

Al Comune spettano anche gli adempimenti connessi all'aggiornamento del registro matricole, alla sospensione o revoca delle patenti.

Elenco della documentazione occorrente per la revisione della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici.

1. domanda in carta bollata (da L.20.000) indirizzata al Sig.Sindaco del Comune di residenza del richiedente.

La domanda deve essere comprensiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione (cd. autocertificazione) di cui all'art. 2 della L.15/68, con la quale il richiedente dichiara di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver riportato condanne penali indicando gli estremi del reato (citare gli articoli del codice penale cui si riferisce la condanna).

2. patente da revisionare.

3. n. 2 foto formato tessera.

4. n. 1 marca da bollo da L.20.000.

5. certificato medico, rilasciato dal funzionario medico della Azienda USL, dal quale risulti che il richiedente - non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas tossici;

- non presenta segni di intossicazione alcolica e da sostanze stupefacenti;

- ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;

- percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;

- possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (Tavola di Snellen), purché da un occhio non inferiore a 5/10 (i predetti limiti di visus possono essere raggiunti con l'ausilio di lenti correttive).

FAC SIMILE DI DOMANDA PER OTTENERE LA REVISIONE DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI

note

Id. 286